

**DELIBERA N. 33 DEL 24/03/2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO A PROROGA CONVENZIONE ATTIVITA' DI ELISKI STAGIONE 2020/2021 IN SEGUITO A SOSPENSIONE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID19

L'anno 2021 addì 24 del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**PREDISPOSTA DA: Ufficio Protocollo**

**Oggetto:** ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO A PROROGA CONVENZIONE ATTIVITA' DI ELISKI STAGIONE 2020/2021 IN SEGUITO A SOSPENSIONE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID19

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- a seguito di procedura ad evidenza pubblica si assegnava all'associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale (in sigla A.T.I.) formalmente costituita tra le ditte AIRSTAR AVIATION srl (mandataria), GMH srl (mandante) e ELIOSSOLA srl (mandante) oggi identificata come SKY AVIATION (variazione denominazione e sede legale con prot.11497 del 22/10/20.) l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto di sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (all.A alla L.r. 15/1998 e ss.mm.ii.) e la contestuale concessione d'uso e di gestione delle elisuperfici aerali di posa in quota e di recupero indicati nella DGR n. 1342/2016 per la stagione invernale 2017/2018, eventualmente rinnovabile per le stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020 anche in funzione disgiunta tra loro;

- in data 20/09/2018 si stipulava regolare convenzione in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario comunale, recante numero di repertorio 588 come regolarmente registrata telematicamente al n. 1537, serie 1T in data 24/09/2018;

- in data 01/10/2019 si stipulava regolare convenzione di proroga per la stagione invernale 2018/2019 in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario comunale, recante numero di repertorio 602 come regolarmente registrata telematicamente al n. 1663, serie 1T in data 03/10/2019;

- in data 20/01/2020 si stipulava regolare convenzione di proroga per la stagione invernale 2019/2020 in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario comunale, recante numero di repertorio 607 come regolarmente registrata telematicamente al n. 153, serie 1T in data 27/01/2020;

**RESO EDOTTO** che a seguito delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate ad attuare le necessarie misure di contenimento della pandemia da COVID-19 l'attività ha subito una sospensione coatta a far data dal 08/03/2020, come da comunicazione del concessionario in data 09/03/2020, iscritta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 2846, anticipando di fatto la conclusione della stagione invernale 2019/20 nel momento di massima affluenza degli sciatori nel comprensorio sciistico del Cervino;

**PRESO ATTO** che:

- la ditta concessionaria sopra costituita, con nota ns. prot. 4323 del 23/04/2020 in atti, richiedeva all'Amministrazione comunale:



1. di prorogare la convenzione fino al termine della stagione 2021/2022 (maggio 2022) in cagione della forzata interruzione dell'attività a causa del lockdown imposto dalla pandemia;

2. di sospendere il pagamento degli oneri di concessione per la stagione 2019/2020, pari a € 83.750,00, riportandoli alla stagione successiva ovvero, in subordine, di *"riproporzionare l'importo di tali oneri tenendo conto dei gravi ed ingenti danni economici riportati degli operatori concessionari"*;

- la medesima ditta concessionaria con nota ns. prot. 8761 del 11/08/2020 in atti, reiterava le richieste di cui sopra adducendo a supporto della richiesta di ulteriore proroga l'impedimento al corretto adempimento contrattuale cagionato da circostanze speciali connaturate a ragioni di pubblico interesse costituenti, altresì, cause di forza maggiore tali da applicare le disposizioni di cui all'art.106, c. 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 in materia di modifica del contratto in corso di esecuzione per circostanze impreviste ed imprevedibili;

- il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, con propria nota ns. prot. 11384 del 19/10/2020, in atti, proponeva:

1. il recupero delle giornate non usufruite nella stagione 2019/2020 (quantificate nella misura di 68) nel corso della stagione 2020/2021;

2. il pagamento per intero del canone 2019/2020 che ricomprenderà anche le giornate da recuperare nella stagione 2020/2021;

- la ditta concessionaria, sopra costituita, con nota ns. prot. 11505 del 22/10/2020 in atti, comunicava la disponibilità al recupero delle giornate di servizio non effettuate come sopra previsto e richiedeva contestualmente di redigere un accordo che possa tenere conto dell'alta probabilità di un nuovo lockdown che renda impossibile l'esercizio dell'attività nella stagione 2020/21;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 91 dell'11/11/2020 nella quale si definivano le linee di indirizzo per fare fronte all'istanza di parziale proroga richiesta dalla ditta concessionaria del contratto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto di sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (all. A alla L.r. 15/1998 e ss.mm.ii.) e la contestuale concessione d'uso e di gestione delle elisuperfici aerali di posa in quota relativamente al recupero delle giornate di servizio non esercitate durante la stagione 2019/2020 nell'ambito della stagione invernale 2020/21:

VISTA la richiesta prot n.13516 del 10/12/2020, con la quale la ditta concessionaria richiedeva, a fronte del perdurare della pandemia e delle misure restrittive che hanno fortemente compromesso lo svolgimento dell'attività di eliski, di valutare un equo ri-proporzionamento degli oneri di concessione stabiliti sull'effettiva possibilità di operare durante la stagione invernale a venire, richiedendo inoltre di voler considerare unitamente alle 68 giornate da recuperare relative alla stagione 2019/20, come da delibera di Giunta n.91/2020 sopra citata, le giornate della stagione 2020/21 non

usufruibili per cause di forza maggiore, includendo anche l'afflusso di clientela direttamente o indirettamente collegato all'attuale emergenza;

VISTA la richiesta prot. n.2683 del 09/03/2021 nella quale la ditta concessionaria, alla data del 15/03/2021, termine di scadenza delle 68 giornate da recuperare di cui sopra, visto il perdurare delle limitazioni relative alla mobilità, con conseguente minor afflusso e un numero di giornate di servizio inferiore al previsto (circa 30), si rendeva disponibile a continuare il servizio di trasporto sciatori oltre il 15/03/2021 chiedendo che non venissero addebitati oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla convenzione per la concessione relativa alla stagione 2019/20;

VALUTATA l'opportunità di consentire alla ditta concessionaria di prorogare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto di sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (all.A alla L.r. 15/1998 e ss.mm.ii.) e la contestuale concessione d'uso e di gestione delle elisuperfici aerali di posa in quota e di recupero indicati nella DGR n. 1342/2016 sino al termine della stagione invernale 2020/2021 a fronte di un canone quantificato in euro 9.000;

VISTI gli artt. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e 107 (Sospensione) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

ATTESA pertanto l'opportunità, la legittimità e la convenienza di addivenire ad un formale accordo con la ditta in parola secondo le linee di indirizzo già definite nella proposta prot. 11384 come sopra definite;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI ACCORDARE la proroga richiesta dalla A.T.I. SKY AVIATION del contratto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto di sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (all. A alla L.r. 15/1998 e ss.mm.ii.) e la contestuale concessione d'uso e di gestione delle elisuperfici aerali di posa in quota sino al termine della stagione invernale 2020/21 a fronte di un canone quantificato in euro 9.000;
2. DI DEMANDARE al Segretario comunale l'attivazione delle idonee procedure amministrative e contabili necessarie alla concreta attuazione di quanto qui definito, in accordo con la ditta proponente;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'ufficio di segreteria per opportuna conoscenza e per quanto di competenza e agli uffici ragioneria e tecnico nonché alle ditte interessate per opportuna conoscenza.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Sindaco**  
**MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa MACHET CRISTINA**